

Prof. Avv. Marino Bin
Ordinario di Diritto Civile
e docente di Diritto delle Assicurazioni
nell'Università di Torino
Avv. Luciano Mittone
Avv. Roberto Alberto*
Avv. Giorgio Burdet
Avv. Federica Stevenin
Avv. Cristina Cavaliere

Torino, 30 maggio 2007

Avv. Marco Santarossa
Avv. Sara Visca
Avv. Fabrizio de Francesco
Avv. Daniele Pisanello
Avv. Piernatale Formini
Avv. Simona Castagna
Dott. Massimiliano Bellotti
Dott. Alessandro Barale
Dott. Sara Casalegno
Dott. Luisa Bosso
Dott. Andrea Canavesio
Dott. Ilaria Zorino
Dott. Maria Chiara Borghese

Spett.le
Gruppo Aziendale
Agenti CARNICA Assicurazioni
Via Roma n. 18
33019 TRICESIMO (UD)

* Dottore di ricerca in diritto civile

Oggetto: parere pro-veritate

Rispondo come segue ai quesiti formulati con Vostra nota trasmessa in data 16.5.2007.

1. La prima questione da Voi posta attiene alla fondatezza o meno della pretesa – eventualmente avanzata dalla Compagnia preponente – di rifusione delle provvigioni precontate, liquidate su polizze di durata poliennale in caso di recesso anticipato.

2. Al riguardo è opportuno preliminarmente chiarire che il 3 aprile scorso è entrata in vigore (con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2007 - Suppl. Ordinario n. 91) la Legge n. 40 di conversione del Decreto Legge n. 7 del

31 gennaio 2007 che – sostituendo parte del I° comma dell’art. 1899 c.c. (rubricato *“Durata dell’assicurazione”*) – riconosce all’assicurato, in caso di poliannualità del contratto di assicurazione, la *“facoltà di recedere dallo stesso annualmente senza oneri e con preavviso di sessanta giorni”*.

Tuttavia, quanto al regime transitorio, la versione definitiva dell’art. 5 della Legge è stata emendata rispetto alla formulazione contenuta nel Decreto Legge, risultando ora previsto – secondo una soluzione più attenuata rispetto al modello proprio della legislazione francese (in forza del quale, contrariamente al modello tedesco, era stata a suo tempo prescritta l’applicazione della previsione normativa a tutti i contratti, anche a quelli in corso) – che la disposizione normativa inerente alla durata delle polizze entri in vigore *“per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione ...”*, mentre *“per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione ...”* è previsto che la facoltà di recesso possa essere esercitata *“a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni”* (art. 5, comma IV°, Legge n. 40).

Il comma V° del citato art. 5 della Legge n. 40 dispone poi che: *“Le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle e non comportano la nullità del contratto, fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare le clausole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi ... centottanta giorni”*.

3. Orbene, non vi è dubbio che la riduzione di durata delle polizze sia certamente una linea di tendenza ormai consolidata all’interno dell’Unione Europea (da tempo ormai in Danimarca, Irlanda, Gran Bretagna, Francia è stata ad esempio introdotta la previsione di durata annuale delle polizze).

E’ del resto evidente che assai ampi e rilevanti saranno i riflessi della riduzione della durata delle polizze sui rapporti agenziali, configurandosi l’intero sistema provvigionale, e conseguentemente il computo delle indennità di fine

rapporto, come basato sul presupposto che il contratto sia di lunga durata, tendenzialmente decennale.

4. La carenza di una norma transitoria, di natura legale o contrattuale, alla luce della quale verificare la sussistenza o meno di un obbligo degli agenti di rifusione delle provvigioni anticipate, da un lato evidenzia come sia ancora lontana da un punto di approdo definitivo la trattazione delle possibili soluzioni ai molteplici problemi che sorgeranno e, dall'altro, impone di rintracciare – per il presente – un'ipotesi interpretativa che indirizzi verso una soluzione della questione in esame.

Tale approccio deve prendere spunto dall'analisi dell'art. 9 dell'Accordo Nazionale Agenti del 2003.

5. La norma richiamata, concernente appunto il c.d. regolamento degli storni, riconosce all'impresa il diritto alla rifusione delle provvigioni di acquisto nel caso in cui il contratto rimanga ineseguito per anticipata risoluzione.

Il comma II° dell'art. 9 esclude tale diritto in alcuni casi, tra i quali è annoverato (lett. b) quello in cui lo scioglimento del contratto sia *“dovuto a sopravvenute disposizioni legislative”*.

Se è pur vero che lo scioglimento del contratto di assicurazione non sarebbe effetto diretto ed automatico della disposizione legislativa che riduce la durata delle polizze, è tuttavia altrettanto indubitabile come tale disposizione riconosca una facoltà di recesso all'assicurato traducendosi quindi, sostanzialmente, in un provvedimento che consente e, di fatto, determina lo scioglimento del contratto.

Da ciò discende che la risoluzione anticipata del contratto avverrebbe per effetto di una sopravvenuta disposizione legislativa, rientrando quindi la fattispecie nella sfera di applicazione del citato art. 9, comma II°, lettera b), con conseguente esclusione del diritto della Compagnia preponente ad ottenere la rifusione delle provvigioni precontate, ossia il c.d. “ristorno”.

6. Volendo ora prendere in considerazione il secondo quesito da Voi posto, inerente all'incidenza della riduzione della poliennalità delle polizze sulla liquidazione delle indennità di fine rapporto, appare evidente come la soluzione interpretativa sopra esposta risulti altresì idonea a condizionare il computo di tali indennità, anch'esso contagiato dalla novità legislativa in esame.

7. E' noto infatti che il sistema delle cosiddette indennità di fine rapporto è prevalentemente incardinato su un parametro di calcolo legato al coacervo delle provvigioni liquidate.

Sicchè ammettendo – in virtù dell'art. 9, comma II°, lett. b) dell'A.N.A. – che gli agenti non siano tenuti a restituire le provvigioni anticipate e “precontate”, si giunge alla conclusione obbligata secondo la quale tali provvigioni andranno necessariamente computate nel calcolo di quelle indennità di fine rapporto che risultino rapportate agli importi provvigionali corrisposti.

Invero verrebbe in tal modo risolto, però, solo il problema relativo al computo delle indennità spettanti agli agenti che dovessero cessare il rapporto immediatamente dopo l'entrata in vigore della nuova disposizione legislativa (3 aprile 2007), riproponendosi invece la medesima questione per quegli intermediari il cui mandato agenziale dovesse concludersi successivamente.

8. A tale ultimo proposito, Vi segnalo gli scenari alternativi che, in assenza di una norma di legge transitoria o di una disposizione di fonte collettiva idonea a fornire una soluzione omogenea delle questioni qui poste, si possono ipotizzare.

La prospettiva auspicabile, peraltro da molto tempo realizzata in Francia, è che le Compagnie accettino – in via consensuale e sulla base del principio di pari redditività dell'agenzia (per cui il meccanismo dei compensi dell'agente può essere cambiato, restando però invariato il complesso dei suoi guadagni) – una revisione delle provvigioni, sostituendo l'attuale sistema binario con un sistema di provvigioni unificate che tuttavia non implichi una riduzione del compenso complessivamente percepito dall'agente.

In particolare, sarebbe opportuno adottare una soluzione convenzionale in forza della quale siano calcolate ed accantonate (con indicizzazione), al 2 aprile 2007 (momento dell'entrata in vigore della nuova normativa sulla riduzione delle polizze), tutte le indennità maturate a quella data, aggiungendosi poi le indennità maturate successivamente (simile è d'altronde la soluzione che il legislatore ha riconosciuta corretta nel campo delle indennità di fine rapporto dei lavoratori subordinati, quando tale materia ha conosciuto la nota riforma legislativa).

9. Considerando in quest'ottica il Vostro terzo quesito - relativo al meccanismo della rivalsa - Vi segnalo che qualora non si giungesse alla concorde soluzione sopra delineata, non rimarrebbe che ipotizzare una violazione dei diritti quesiti degli agenti rispetto a quanto gli stessi hanno pagato a titolo di rivalsa ed hanno poi accantonato come indennità di fine rapporto.

10. Infine, passando al Vostro ultimo quesito, ritengo che la locuzione "consumatore", utilizzata nella rubrica dell'art. 5 della Legge n. 40 del 2007, non valga ad introdurre alcuna condizione soggettiva di applicazione delle norme contenute nel citato articolo.

Resto a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti.

(prof. avv. Marino Bin)